

A gentile richiesta

Retribuzione variabile in caso di impedimento al lavoro per malattia

“Un collaboratore della nostra azienda è retribuito con una parte di salario fisso e un'altra di salario variabile, attraverso delle provvigioni determinate sugli affari da lui conclusi. Negli ultimi mesi è stato impedito di recarsi al lavoro, rispettivamente di lavorare, sia per una quarantena dovuta al COVID-19, sia per essersi lui stesso ammalato. Per tale periodo, non avendo potuto lavorare, le provvigioni devono comunque essergli riconosciute?”

La retribuzione variabile di un lavoratore può effettivamente porre dei problemi nel momento in cui egli, per motivi che non gli sono imputabili, non è in grado di prestare la sua attività lavorativa o comunque non ha la possibilità di procurare affari e, in tal modo, non matura il salario variabile che usualmente rientra nella sua retribuzione ordinaria. L'art. 322b CO regola esplicitamente la retribuzione variabile di un lavoratore, prevedendo che se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l'affare è stato validamente concluso con il terzo. All'eventualità prevista da tale norma, si affiancano poi anche altre forme di salario variabile, previste contrattualmente e determinate in genere sulla produzione personale del lavoratore o anche sul risultato aziendale. I principi che regolano la retribuzione variabile garantita contrattualmente – a differenza delle gratifiche e dei versamenti facoltativi del datore di lavoro – sono comunque i medesimi. In caso di impedimento non colpevole del lavoratore, l'art. 324a CO prevede che al lavoratore deve essere corrisposto per un determinato periodo (se-

condo la scala bernese) il salario che presumibilmente avrebbe maturato se non fosse stato impedito di lavorare: si tratta pertanto del salario che sarebbe stato regolarmente versato nel periodo di impedimento al lavoro, segnatamente il salario fisso con tutti gli elementi che lo corollano (indennità regolari, eventuale quota parte della tredicesima, assegni familiari, partecipazione al risultato). Durante il periodo di inabilità è inoltre anche dovuto il salario variabile nella misura in cui si sono realizzate le condizioni che lo hanno fatto maturare, rispettivamente sulla scorta delle provvigioni medie, calcolate sui 12 mesi precedenti, che il lavoratore avrebbe potuto guadagnare. Tale regime può evidentemente risultare sfavorevole per il datore di lavoro nella misura in cui porta a riconoscere un salario variabile per una produzione non intervenuta. Prudentemente possono essere pattuite contrattualmente delle specifiche clausole nel contratto di lavoro, che chiariscono che il salario variabile è riconosciuto esclusivamente a fronte dell'effettiva prestazione lavorativa del lavoratore. Tali clausole risultano tuttavia ammissibili e legittime nei casi in cui le condizioni di maturazione delle provvigioni, rispettivamente del salario variabile, non sono direttamente e funzionalmente correlate con l'effettiva prestazione lavorativa del lavoratore, come ad esempio una provvigione su un affare che potrebbe realizzarsi in ogni momento, indipendentemente dalla presenza o meno del lavoratore. Infatti, determinante per riconoscere il diritto a un salario variabile durante un periodo di impedimento al lavoro, è la presunzione

che se il lavoratore avesse prestato l'attività lavorativa in quel periodo, egli avrebbe presumibilmente maturato il diritto alle provvigioni. In sintesi, il pagamento del salario variabile non è in ogni caso dovuto al lavoratore secondo i principi dell'art. 324a CO, sebbene egli possa essere impedito di lavorare senza sua colpa: tale salario dipende infatti dalla realizzazione delle condizioni contrattuali che fondano la maturazione del credito, che possono quindi anche prescindere dall'effettiva attività lavorativa del lavoratore. Detto altrimenti un salario variabile medio al lavoratore durante un periodo di impedimento al lavoro è dovuto solo se quella parte variabile sarebbe stata presumibilmente maturata se il lavoratore avesse lavorato. Non è invece dovuto un indennizzo per il salario variabile perso se per il periodo di riferimento non è possibile presumere che il lavoratore l'avrebbe effettivamente maturato; si tratta in sostanza delle provvigioni che sono molto irregolari nel tempo o che non dipendono direttamente dall'attività del lavoratore, rispettivamente dalla sua presenza al lavoro. Nel caso concreto, l'assenza del lavoratore dovuto a una quarantena imposta o a un impedimento al lavoro per malattia conducono a riconoscergli una componente salariale per la retribuzione variabile solo se si può ragionevolmente ritenere che durante il periodo di assenza il salario variabile sarebbe stato effettivamente guadagnato, qualora il lavoratore avesse prestato attività lavorativa.

Costantino Delogu, avvocato,
esperto in diritto del lavoro

Giurisprudenza

Imposta alla fonte: trattenute insufficienti e regresso. Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo n. 52.2019.149 del 23 giugno 2020. Nel caso in cui la trattenuta d'imposta alla fonte sia stata insufficiente, il datore di lavoro ha l'obbligo di versare l'imposta non trattenuta, riservato il suo diritto di regresso nei confronti del lavoratore (sentenza della Camera di diritto tributario del 4 novembre 2021 in RtiD I-2020 n. 9t consid. 1.2). Quando si prescrive il diritto di regresso del datore di lavoro che vuole recuperare dal dipendente le insufficienti trattenute per l'imposta alla fonte? Nel diritto privato alcuni autori sostengono che il credito del datore di lavoro si prescrive in un anno dalla conoscenza del diritto di regresso, mentre altri sostengono che la prescrizione avviene solo dopo 10 anni. Il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che il credito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per il recupero di imposte alla fonte arretrate si prescrive in cinque anni. Nel caso giudicato, l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (in seguito UIF) aveva avviato nel 2016 una procedura di recupero d'imposta relativa agli stipendi del 2011 e chiedeva al Cantone Ticino, datore di lavoro,

il versamento di fr. 2'296.70. Il datore di lavoro aveva pagato gli arretrati d'imposta e nel 2018 ha trattenuto dallo stipendio del dipendente assoggettato all'imposta alla fonte l'importo dovuto. Il dipendente contestava le trattenute salariali, sostenendo che il diritto di regresso del datore di lavoro per le imposte alla fonte si prescriveva in un anno, in base alle norme sull'indebito arricchimento (art. 67 CO). Il Tribunale cantonale amministrativo ha constatato che all'epoca dei fatti il diritto cantonale non prevedeva norme sulla prescrizione di pretese del datore di lavoro in restituzione di importi versati a torto a titolo di stipendio. Ha poi deciso che erano applicabili i termini di prescrizione previsti dalla legislazione fiscale, seguendo per analogia una sentenza del Tribunale federale relativa al mancato versamento di contributi delle assicurazioni sociali (DTF 142 V 118). L'obbligo di versare le imposte alla fonte trattenute dallo stipendio del dipendente deriva dalla legislazione tributaria e, secondo il Tribunale cantonale amministrativo, il credito del datore di lavoro si prescrive dunque negli stessi termini in cui si prescrive il diritto dell'autorità fiscale di chiedere la restituzione di imposte non tratte-

nute o trattenute in misura insufficiente, vale a dire entro cinque anni. Tale soluzione presenta il vantaggio, secondo i giudici cantonali, di non sfavorire il datore di lavoro rispetto all'autorità fiscale, come già deciso dal Tribunale federale nel caso di recupero di contributi alle assicurazioni sociali non prelevati. In base a questa giurisprudenza il datore di lavoro vede quindi migliorare le sue possibilità di recuperare presso il dipendente trattenute insufficienti per le imposte alla fonte o recuperi di contributi sociali non prelevati.

Emanuela Colombo Epiney, avvocatessa, già giudice

Imposta alla fonte: Manuale 2.7.3

IMPRESSUM

NewsletterLavoro è la pubblicazione mensile del sistema d'informazione **Il diritto del lavoro applicato.**

Editore: Boss Editore SA.
Resp. Newsletter: Gian Luigi Trucco.
Hanno collaborato: Emanuele De Cunto, Sandro Prosperi, Costantino Delogu e Emanuela Colombo Epiney.

Boss Editore SA - CH 6900 Lugano
tel. +41(0)91 600 93 03
Amministrazione: info@boss-editore.ch
© www.boss-editore.ch

Editoriale

Il programma di indennizzi pubblici per le imprese la cui attività sia stata colpita dalla pandemia, e le modalità della loro erogazione, rivestono ovviamente un'importanza fondamentale per gli imprenditori e gli operatori interessati, nonché, più in generale, per il mantenimento di un quadro socio-economico quanto meno soddisfacente nel Cantone Ticino. Ciò vale per quelle entità la cui attività sia stata bloccata dall'autorità pubblica, nei modi e nei tempi che hanno peraltro prestato in parecchi casi il fianco a critiche e malumori, sia per quelle attività che, seppur funzionanti, abbiano registrato sensibili perdite di fatturato e di utile. Il Cantone, per queste situazioni denominate “casi di rigore”, ha correttamente previsto una procedura agevolata nel primo caso ed una procedura ordinaria nel secondo, necessariamente più elaborata e burocratizzata. C'è da augurarsi che i rimborsi risultino congrui e vengano erogati in tempi rapidi, considerato anche che un ritorno alle riaperture generalizzate ed alla normalizzazione non sembra purtroppo ancora dietro l'angolo, mentre i confronti fra necessità della salute e dell'economia continuano a tenere banco a tutti i livelli, con toni spesso anche accesi nella dialettica cantonale e federale. L'intervista a Emanuele De Cunto del Dipartimento Finanze ed Economia illustra gli elementi di base del programma e le modalità che le imprese sono chiamate a seguire. Tale programma prevede anche, per le procedure ordinarie di richiesta e per alcune procedure agevolate, l'intervento di una società di revisione, come illustra nella sua intervista Sandro Prosperi, Vicepresidente della FTAf e Presidente della sezione ticinese di EXPERTSuisse.

Gian Luigi Trucco

All'interno:

- **Casi di rigore: il ruolo del revisore**
- **A gentile richiesta / Retribuzione variabile in caso di impedimento**
- **Giurisprudenza / Imposte alla fonte: trattenute insufficienti e regresso**

Emergenza economica Covid

Misure di sostegno per i casi di rigore

Intervista a Emanuele De Cunto, capo dell'Ufficio amministrazione e controlling del DFE

Come si colloca questo programma nel quadro delle iniziative elaborate dal Cantone per sostenere le aziende colpite dalle conseguenze economiche del Covid-19?

Anzitutto ricordo che lo strumento dei casi di rigore s'inserisce nel quadro degli interventi messi in campo dalla Confederazione, in modo complementare con Cantone e Comuni, per rispondere rapidamente alla difficile situazione venutasi a creare per molte imprese a causa della pandemia. La Confederazione ha infatti sviluppato lo strumento, demandandone l'attuazione ed il parziale finanziamento ai Cantoni, accanto a strumenti quali, ad esempio, le indennità per lavoro ridotto, le indennità per perdita di guadagno Corona ed i crediti Covid.

Da subito il nostro Cantone ha partecipato attivamente al dibattito per rendere più efficace il programma, ciò che ha anche fatto sì che la Confederazione recepisce alcune delle nostre osservazioni. In seguito, poco prima di Natale, il Consiglio di Stato ha presentato al Parlamento il messaggio per attivare lo strumento, messaggio che il Gran Consiglio ha approvato il 25 gennaio 2021, adeguando il decreto legislativo alla luce delle ultime novità decise a metà gennaio dal Consiglio federale. Ciò ha permesso al Consiglio di Stato di approvare tempestivamente il Decreto esecutivo e, successivamente, ai servizi coinvolti di affinare le procedure e gli strumenti informatici per avviare rapidamente il programma relativo ai casi di rigore. Sul sito www.ti.ch/casidirigore le imprese possono ora trovare tutte le informazioni necessarie e inoltrare le richieste online.

Senza addentrarci nei dettagli che il sito illustra, quali sono tuttavia le aziende che possono accedere ai benefici?

Tutte le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche che han-

no sede in Ticino, che sono state iscritte a registro di commercio o costituite prima del 1° marzo 2020 e che hanno avuto una cifra d'affari minima di 50'000 franchi. Cambiamenti di proprietà, modifiche della forma giuridica o fusioni avvenute dopo il 1° marzo 2020 non escludono l'accesso ai casi di rigore. Ovviamente l'impresa deve rientrare nelle categorie previste per i “casi di rigore”.

Con quale finalità è stato elaborato il programma?

Il programma è stato elaborato con lo scopo di sostenere le imprese nella copertura dei costi fissi, quindi ad esempio



affitti, oneri finanziari, canoni di leasing, ecc. Per quanto riguarda gli oneri del personale, ricordo che gli stessi sono coperti in buona parte dalle indennità per lavoro ridotto e dalle indennità di perdita di guadagno Corona, con cui quindi il programma casi di rigore si integra.

Come viene determinato il “caso di rigore” e le modalità di richiesta sono uniformi o differenziate a seconda delle situazioni?

Le tipologie di caso di rigore sono definite dall'Ordinanza federale. Le imprese chiuse per ordine dell'autorità per almeno 40 giorni dal 1° novembre 2020 sono considerate automaticamente casi di rigore, senza che segue a pag. 2 →

segue da pag. 1 →

Misure di sostegno per i casi di rigore

debbano dimostrare una perdita di cifra d'affari, e ad esse si applica una procedura agevolata.

Invece alle imprese attive nei settori particolarmente colpiti dalla pandemia (indicati nel Decreto esecutivo) e che hanno subito un calo della cifra d'affari su base annua, in un periodo di 12 mesi consecutivi fra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2021, pari ad almeno il 40% rispetto alla media annua del periodo 2018-2019, si applica la procedura ordinaria, che richiede in ogni caso il coinvolgimento di un'impresa di revisione abilitata ASR.

Vi sono dei casi, per la prima categoria di imprese, in cui la richiesta di contributo non può essere avanzata?

Le imprese non hanno diritto ai contributi se, ad esempio, hanno potuto coprire i costi fissi con altre forme di vendita o con altre attività secondarie; se prima del 1° marzo 2020 la parte preponderante della loro cifra d'affari (oltre il 66%) veniva dal commercio online, oppure se hanno un'attività stagionale che corrisponde di fatto al periodo della chiusura, oltre ovviamente al caso in cui abbiano chiuso di loro iniziativa e non per ordine dell'autorità. Va altresì sottolineato che attività limitate e contingenti di servizi di asporto o di ritiro/consegna su comanda, così come ammesse dalle autorità, non impediscono l'accesso ai casi di rigore.

Vi sono altre condizioni da rispettare?

Anzitutto l'impresa deve aver adottato, a partire dal 15 marzo 2020, i provvedimenti consoni per proteggere la sua liquidità e la base di capitale, come aver ad esempio chiesto indennità per lavoro ridotto e perdite di guadagno, non aver distribuito dividendi o restituito mutui agli azionisti, se si tratta di una società di capitali. Per la procedura ordinaria è inoltre previsto, una volta completata con successo la fase di autocertificazione (da svolgere online sul sito www.ti.ch/casidirigore), l'intervento di un'impresa di revisione abilitata ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori). Vi sono poi altre condizioni da rispettare, ad esempio per quanto riguarda eventuali aiuti federali settoriali Covid19, ulteriori procedure di fallimento in corso, contenzioso per contributi sociali, trasferimento di fondi a consociate estere o loro utilizzo pregiudizievole per la continuità aziendale.

L'Autorità cantonale ha comunicato due importanti aggiornamenti che chiariscono l'accesso ai casi di rigore

Con una nota del 12 febbraio si chiarisce la questione relativa alla data di costituzione dell'azienda interessata. Gli eventuali cambiamenti di proprietà, le modifiche della forma giuridica o le fusioni avvenute dopo il 1 marzo 2020 non escludono l'accesso ai casi di rigore. La nota del 18 febbraio chiarisce la situazione di quelle imprese chiuse per ordine dell'Autorità, ma che svolgano anche attività marginali.

Sono considerate "chiuse" per ordine delle Autorità anche quelle imprese la cui attività principale, che rappresenta almeno l'80% della cifra d'affari totale, è oggetto di chiusura per ordine dell'Autorità stessa. Le attività marginali che sono complementari a quella oggetto di chiusura non devono quindi raggiungere il 20% della cifra d'affari complessiva. A titolo di esempio, se un ristorante genera l'85% della cifra d'affari nell'attività di ristorazione ed il restante 15% nell'affitto di alcune stanze (servizio di albergheria) adiacenti al ristorante, è considerata attività chiusa e può quindi accedere ai casi di rigore in procedura agevolata.

Per i casi di rigore ordinari, invece, le imprese dovranno far certificare la cifra d'affari media 2018-2019 sulla base dei rendiconti e delle riconciliazioni annuali, dati che andranno poi riportati nel formulario di richiesta online. Le imprese che non dispongono di un rendiconto IVA dovranno far certificare da un'impresa di revisione abilitata ASR la loro cifra d'affari determinante per il calcolo dell'aiuto.

Come deve calcolare l'azienda la propria cifra d'affari?

Per i casi di rigore ordinari, invece, le imprese dovranno far certificare la cifra d'affari media 2018-2019 e la riduzione del 40% da un'impresa di revisione abilitata ASR, che dovrà svolgere le verifiche sulla base delle indicazioni emanate dall'autorità cantonale.

Quale documentazione l'azienda deve raccogliere ed allegare alla richiesta?

La documentazione necessaria, così come le altre informazioni costantemente aggiornate sul programma, è elencata sul sito www.ti.ch/casidirigore. In ogni caso si tratta dell'estratto aggiornato del Registro di Commercio, di quello concernente esecuzioni e fallimenti, della dichiarazione dei salari AVS e dell'attestazione della cassa AVS di riferimento, dei rendiconti IVA del 2018 e 2019, dei conteggi dell'azienda per determinare la cifra d'affari e, per le società anonime, dell'estratto del libro degli azionisti o dei soci. Quando il revisore interviene nella procedura ordinaria potrà chiedere naturalmente altri documenti che ritiene

necessari per emettere la certificazione. **In pratica come si svolge la procedura?**

La prima cosa che l'impresa deve fare è determinare se può accedere al programma, cioè se rispetta le condizioni di base. Questo vale sia per la procedura agevolata che per quella ordinaria.

Per quanto riguarda la procedura agevolata, è necessario compilare online il modulo di autocertificazione e, se l'esito è positivo, passare alla fase successiva, che consiste nel raccogliere e scansionare i documenti citati in precedenza. A questo proposito è utile ricordare che questi ultimi vanno salvati in formato PDF (un PDF per ciascun documento), anche solo in bianco e nero e con risoluzione media per non rendere gli allegati troppo "pesanti". Ricordo che chi non ha il rendiconto IVA deve farsi certificare da una società di revisione. A questo punto si può passare alla fase successiva inoltrando la richiesta online.

Per la procedura ordinaria le fasi iniziali sono le stesse, cioè verifica dei criteri di base ed autocertificazione. A questo punto però è necessario contattare una società di revisione abilitata ASR che, fatte le opportune verifiche, redigerà un rapporto. Vanno in seguito raccolti e scansionati i documenti da allegare, che ho ricordato e che sono dettagliatamente indicati sul sito, e, infine, si procederà alla richiesta online.

Cos'altro si sente di dire alle imprese interessate?

Per snellire la procedura è importante che le imprese inviino la documentazione completa nella forma richiesta. Mettiamo inoltre a disposizione una hotline telefonica a cui le imprese possono rivolgersi in caso di necessità.

Le tematiche affrontate in questo numero della Newsletter verranno trattate nei prossimi aggiornamenti del manuale

Emanuele De Cunto

Laureato in Scienze Economiche, ha conseguito il diploma federale di Esperto contabile. Professionista nel settore della revisione esterna e della formazione, attualmente ricopre il ruolo di Capo dell'Ufficio dell'amministrazione e del controlling presso la Divisione dell'economia del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) a Bellinzona.

Casi di rigore: il ruolo del revisore

Intervista a Sandro Prosperi, Vicepresidente della FTAF e Presidente della Sezione Svizzera italiana di EXPERTSuisse

In Ticino le Società di revisione abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) sono direttamente coinvolte, su indicazione del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) nel programma di attuazione delle misure di sostegno per i casi di rigore.

Quale è il ruolo del revisore nelle procedure per le misure di sostegno dei casi di necessità elaborate dal Cantone?

L'impresa di revisione entra in gioco soprattutto nella procedura ordinaria, che prevede la verifica della cifra d'affari del 2018 e del 2019, nonché il calo della cifra d'affari nei 12 mesi scelti dall'azienda all'interno del periodo gennaio 2020 - giugno 2021. Un calo che, secondo quanto previsto, deve essere almeno del 40% rispetto alla media 2018-2019.

Quali sono gli aspetti cui il revisore presta più attenzione nella sua attività, sia per la procedura agevolata che per quella ordinaria?

Coinvolgere le imprese di revisione "toglie" una parte di lavoro all'Amministrazione cantonale. Si tratta di una sorta di esternalizzazione di questa attività, giustificata dalla competenza specifica che i revisori detengono. L'Amministrazione cantonale riceverà un rapporto di revisione redatto secondo procedure standardizzate e nel rispetto di regole ben definite, quindi pienamente in linea con il rispetto dei requisiti previsti dalle basi legali del programma.

Vi sono dei fattori particolarmente critici da considerare?

Le imprese di revisione che partecipano al programma hanno ricevuto un "pacchetto" con le istruzioni da applicare. Si tratta di istruzioni dettagliate e che comprendono già l'elenco di documenti che le aziende devono fornire al revisore, oltre ai modelli di rapporto di revisione secondo lo standard 950, la lettera di incarico e la dichiarazione di completezza. La verifica è un tassello importante della procedura ordinaria, ed in parte di quella agevolata, per poter accedere all'erogazione dei contributi. La verifica prende in considerazione 15 punti ed ha come obiettivo l'accertamento del rispetto dei requisiti previsti dalle basi legali, nonché l'identificazione di eventuali errori e/o abu-



si. Vanno applicati in modo rigoroso i principi di diligenza, professionalità, indipendenza e di quello che possiamo definire "scetticismo" professionale, derivante dalla nostra esperienza.

Quali consigli si sentirebbe di dare alle aziende per ottimizzare l'accesso al programma?

Come per ogni attività di auditing, alcuni requisiti sono abbastanza semplici da verificare, mentre altri meritano analisi più approfondite e possono lasciare più spazio all'interpretazione. Prendiamo ad esempio il calcolo della cifra d'affari degli anni 2018 e 2019. Se abbiamo a disposizione dei conti annuali revisionati il lavoro è praticamente fatto. Altrimenti l'impegno è maggiore e l'esame da svolgere sarà più dettagliato. Anche la valutazione del calo della cifra d'affari del 40% rispetto alla media 2018-2019 non è così semplice come potrebbe apparire a prima vista, in quanto va verificato prima di tutto che il calcolo dei ricavi sia completo. La verifica della mancata copertura dei costi fissi, cioè del fatto che l'impresa abbia sofferto una perdita nel periodo di 12 mesi scelto come base di calcolo, comporta la verifica che, ad esempio, non siano stati addebitati costi in eccesso. Un tema importante può essere poi quello degli ammortamenti di asset di vario tipo. Quindi il revisore è chiamato a fornire plausibilità e giustificazione alle cifre fornite e ad applicare il proprio giudizio professionale. Se consideriamo il calcolo della cifra d'affari media di 50.000 franchi e la media degli anni 2018-2019, nonché la percentuale attribuibile ai vari settori, la valutazione corretta di questi dati non è sempre evidente, in quanto l'azienda esaminata può non possedere una contabilità analitica, per cui occorre verificare in modo appropriato ed in dettaglio la cifra d'affari di ciascun settore, stabilendo se i dati 2018-2019 e la loro ripartizione consentono di accedere al beneficio dei casi di rigore. Ipotizziamo che la media della cifra d'affari generata dall'azienda provenga per almeno il 66% da attività indicate nelle disposizioni legali, ad esempio organizzazione di convegni e fiere, e per il restante 34% da prestazione di servizi amministrativi. Allora la condizione risulta rispettata. Diverso sarebbe il caso in cui l'attività legata ai casi di rigore fosse inferiore al 66%. La condizione non sarebbe rispettata. Anche il dato relativo al calo del 40% della cifra d'affari nei 12 mesi consecutivi presi in considerazione, compresi tra il 01.01.2020 e il 30.06.2021, rispetto alla media degli anni 2018 e 2019 può presentare complicazioni, al pari della mancata copertura dei costi fissi. Infatti, se il periodo dei 12 mesi preso in esame coincide con l'anno solare (1.1-31.12), allora è più semplice e pratico svolgere le verifiche che possono essere riconciliate con i dati e le informazioni contabili di bilancio, vista la contabilità chiusa a fine anno. Se invece il periodo in esame comprende 12 mesi dopo il 1.1.2020 (chiusure infra-annuali), le verifiche sul calo di almeno il 40% della cifra d'affari, nonché sulla mancata copertura dei costi fissi, sarebbero più ampie, vista la difficoltà nel determinare e verificare la corretta delimitazione temporale dei costi e dei ricavi nei 12 mesi esaminati.

Vi sono casi particolari che possono generare incertezze o contestazioni? Pensa a situazioni contabili speciali, attività internazionalizzate, molteplicità di funzioni collegate, dipendenza da un'altra impresa in ramo diverso?

In effetti queste situazioni possono generare margini di incertezza e comunque rendere più complessa la funzione del revisore, che potrà valutare la situazione in collaborazione con l'Amministrazione cantonale, così da prevenire problemi e contestazioni. Un caso frequente è quello dell'impresa attiva in vari rami, in parte colpiti dai casi di rigore ed in parte no. La normativa prevede già delle indicazioni di massima a seconda dei "pesi" dei vari rami sulla cifra d'affari complessiva (il 66% almeno per l'attività che è stata chiusa dall'ente pubblico) mentre altre situazioni possono risultare in effetti più complesse da risolvere.

Cosa possono fare le aziende per facilitare l'operato dell'impresa di revisione?

Come per l'attività di revisione ordinaria, anche in questo caso è importante che i responsabili dell'impresa predispongano tutta la documentazione richiesta in modo completo e chiaro, mettendone a disposizione altra in caso di bisogno, e che il personale sia disponibile a rispondere alle domande di approfondimento del revisore in modo trasparente ed esaustivo.

Sandro Prosperi

Vicepresidente della FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari, e Presidente della Sezione della Svizzera italiana di EXPERTSuisse, organizzazione che raccoglie le Società di revisione nonché gli esperti contabili, fiscali e fiduciari.